



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, CARIDI,
COMPAGNONE, Stefano ESPOSITO, GUERRIERI PALEOTTI, MASTRANGELI
e SCAVONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2014

Disposizioni sugli emolumenti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza che, in un momento di crisi economica quale quello che sta affrontando il nostro Paese, occorre un sacrificio da parte di tutte le categorie sociali, compresi i *manager*, i cui compensi appaiono spesso inadeguati rispetto alla media dei salari dei dipendenti e spesso non trovano neppure giustificazione nei risultati conseguiti.

Negli ultimi decenni la media dei compensi percepiti dagli amministratori delegati è aumentata in misura sproporzionata rispetto alla media dei salari dei lavoratori.

Secondo il Rapporto 2012 stilato dalla Fiac-Cgil la proporzione tra le retribuzioni delle due categorie è pari a 1 su 163.

L'OCSE nel Rapporto «*Government at a Glance 2013*» sulle retribuzioni dei *senior manager* dell'amministrazione pubblica centrale italiana, con dati aggiornati al 2011, certifica che i dirigenti italiani della pubblica amministrazione percepiscono una retribuzione di 632.000 dollari l'anno, quasi tre volte la media dei Paesi OCSE, cifre che non sono in linea con gli stipendi dei lavoratori dipendenti e con lo stato di salute delle imprese.

Olivetti diceva: «Nessun dirigente, neanche il più alto in grado, deve guadagnare più di dieci volte l'ammontare del salario minimo».

Al fine di porre un tetto agli stipendi dei *manager*, la Svizzera ha recentemente votato un *referendum* proposto dall'imprenditore Thomas Minder, denominato 1:12; tale proposta stabilisce che all'interno della stessa società le retribuzioni corrisposte all'amministratore delegato e ai dirigenti di prima fascia non possono essere superiori a dodici

volte lo stipendio versato ai dipendenti meno pagati.

Nella stessa direzione, la presente proposta normativa mira a ridurre il *gap* tra le retribuzioni percepite dagli organismi di vertice delle società a partecipazione pubblica e i dipendenti. Essa si iscrive in una più generale disciplina del tetto alle retribuzioni pubbliche, che già ha formato oggetto di previsione nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). L'effetto concretamente peggiorativo, in quella sede normativa, è derivato dal meccanismo di deroghe e di proroghe di entrata in vigore, rispondenti ad un «assalto alla diligenza» di *lobbies* che hanno trovato ascolto anche nella maggioranza: i diplomatici (esclusione degli incarichi «fuori del territorio metropolitano»), i dipendenti della Banca d'Italia e delle *authorities* (rinvio ad un'improbabile riforma della disciplina interna, tutta a venire), gli attori, presentatori e giornalisti RAI (deroga per il presunto effetto competitivo sulle professionalità pagate dall'Erario), i *manager* in servizio (entrata in vigore a partire dai nuovi contratti).

La presente proposta rende anzitutto trasparente quello che è stato approvato nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria del 2007), con sei articoli che disciplinano le diverse situazioni toccate alquanto confusamente dal testo vigente, che si è reso conseguentemente per lo più inapplicabile. Si evita così di affrontare in unico articolo varie questioni (lavoratori pubblici, amministratori di società di diritto privato, consulenti, Corte dei conti) che richiedono separata trattazione.

Appare incongruo - oltre che diseconomico - inseguire proposte demagogiche sul tetto alle retribuzioni private, stante la mi-

riade di meccanismi di elusione ed ancor prima la considerazione che l'assemblea degli azionisti ben remunera i suoi *manager* societari, suo *iure utitur*. Ma questo non è e non può essere il caso degli emolumenti che impingono sulle pubbliche finanze, che devono essere pubblici, riconoscibili da tutti ed espressione di una scala di priorità, che non può non mettere al vertice dei dipendenti non onorari dello Stato e degli altri enti pubblici il primo presidente della Corte di cassazione (già utilizzato come riferimento per l'individuazione della parte retributiva del trattamento economico complessivo dei parlamentari).

In tema di statuizione legislativa di tetti massimi alla retribuzione, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: «l'autonomia collettiva non è immune da limiti legali. (...) Compressioni legali di questa libertà, nella forma di massimi contrattuali, sono giustificabili solo in situazioni eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorietà» (sentenza n. 124 del 26 marzo 1991, relativa ad un meccanismo di indicizzazione stabilito per legge). La formula proposta evita quindi che si violi il principio costituzionale dell'affidamento, per le situazioni in atto, senza frustrare lo scopo della norma con un'applicazione selettiva e sperequata; essa evita dubbi sulla possibilità di eludere la norma con compensi non fissi e si arricchisce anche di una clausola che opera il contemperamento tra pubblicità e rispetto della *privacy*, consentendo di risalire ad eventuali abusi.

Inoltre si esprime preferenza per un meccanismo di contemperamento del tetto retributivo con i diritti quesiti, bloccando le progressioni ulteriori di chi è, già sopra il tetto (invece di una loro generalizzata salvezza) e mantenendo la quota raggiunta con il sistema dell'assegno *ad personam*. Infine, recepisce la possibilità del Ministro dell'economia e delle finanze di derogare al tetto per venticinque nominativi nel triennio, ma

estende la possibilità di deroga (nel rispetto delle norme sulla trasparenza della decisione e del controllo della Corte dei conti) a tutti gli altri organi di vertice delle amministrazioni non statali, nel presupposto che la norma si debba applicare anche a loro ed all'interno di una quota percentuale sul totale delle posizioni apicali.

L'inclusione di tutte le varie amministrazioni risponde all'intento di sfolire la «giungla retributiva», riconducendo alla disciplina di legge ogni ente che attinge al denaro pubblico come individuato da indirizzi parlamentari e giurisprudenziali consolidati: per le Amministrazioni costituzionali vedasi l'ordine del giorno approvato dalla Commissione giustizia del Senato - ed accolto dal Governo - in sede di rapporto sui documenti di bilancio nell'autunno 2007; per gli enti sottoposti a controllo contabile, vedi Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003 (in cui la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici) e sentenza n. 3899 del 26 febbraio 2004 (con cui la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori delle Spa partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri).

Per le società quotate in borsa, invece, il limite è duplice, ed è fissato all'articolo 4: più stringente quello del rapporto pari ad un massimo di dodici volte tra gli emolumenti percepiti dall'amministratore delegato e dal presidente delle società a partecipazione pubblica e il salario aziendale minimo (sicuramente più basso rispetto al tetto dello stipendio del primo presidente della Cassazione); meno stringente quello della possibilità di remunerazione «differita» in termini di azionariato della società, purché non determini il surrettizio conseguimento di posizioni di controllo o di influenza (che rappresenterebbero fonti di un inquinante conflitto di interesse proprietario-gestore). Il disegno

di legge tiene conto del compenso massimo percepito dal *manager*, comprensivo di ogni attribuzione e del cumulo delle somme erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi. Qualora tale proporzione

non venga rispettata sono previsti l'annullamento della delibera societaria con cui sia stabilito un rapporto superiore ad 1 a 12 e la restituzione delle quote di emolumento percepite in eccesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il presente articolo si applica ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) le autorità indipendenti;

c) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;

e) le università;

f) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

g) la Banca d'Italia;

h) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo presidente della Corte di cassazione.

3. L'individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo

presidente della Corte di cassazione calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno *ad personam*, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:

1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica

ai soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1;

c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito *web* dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito *web* dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ruscato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera *c*) del comma 6.

8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.

10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.

11. Gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa deliberate dagli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia

e con modalità previste dai rispettivi ordinamenti, anche con riferimento alle misure previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione; con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1.

4. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con

emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 1. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

5. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito *web* dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 1, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

8. Il presente articolo si applica anche alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera con i soggetti di cui al comma 1, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

9. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi.

Art. 3.

(Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate non quotate in borsa)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 1;

2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);

c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 1.

3. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si applica il comma 4 dell'articolo

2 a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

4. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

5. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 1 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito *web* della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 1, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

8. Non è consentito remunerare i soggetti di cui al comma 1 con quote di proprietà della società, né come corrispettivo lavorativo né come indennità di fine servizio o di buonuscita o a qualunque titolo previdenziale.

9. La delibera dell'assemblea societaria con la quale sia stabilito un rapporto superiore a quello previsto ai commi 2 ed 8 è nulla. I soggetti interessati sono tenuti alla

restituzione delle quote di emolumento in eccesso già percepite.

Art. 4.

(Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate quotate in borsa)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

1) nelle società quotate in borsa a totale o parziale partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 1;

2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera *a)*;

c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera *a)*, il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica è stabilito dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

4. In aggiunta a quanto percepito ai sensi del comma 2, è consentito remunerare i soggetti di cui al comma 1 con quote di proprietà della società, come corrispettivo lavorativo o come indennità di fine servizio o di buonuscita o a qualunque titolo previdenziale, purché entro il limite di cui al comma 2 dell'articolo 1 e purché in virtù di tale remunerazione essi:

a) non addivengano all'esercizio di un potere di controllo nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche se in ragione di contratti, di clausole statutarie, di patti fiduciari che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;

b) non addivengano ad un controllo sulla società esercitato nella forma dell'influenza determinante di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorrano le situazioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. La delibera dell'assemblea societaria con la quale sia stabilito un rapporto superiore a quello previsto ai commi 2 e 4 è nulla. I soggetti interessati sono tenuti alla restituzione delle quote di emolumento in eccesso già percepite.

Art. 5.

*(Disposizioni ordinamentali sugli incarichi
in amministrazioni, enti od organismi
pubblici)*

1. Ai fini del presente articolo si definisce «incarico»:

a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dell'articolo 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico.

3. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 2 del presente articolo fissano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 1.

5. L'affidamento di incarichi di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

7. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 1 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 7, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 1 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.

9. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblico nel proprio sito *web* i relativi provvedimenti com-

pleti di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza, di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 6.

(Contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione)

1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2014.

3. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Art. 7.

(Principi fondamentali, coordinamenti ed abrogazioni)

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai

sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Per l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della presente legge si applica il comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5.

3. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Restano salve le previsioni dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. I commi 127, 466, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

5. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 44 a 59 sono abrogati.

6. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse.

